|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155**

**Delega al Governo per la riforma** delle discipline della crisi di

**impresa e dell'insolvenza.**

(GU n.254 del 30-10-2017)

Entrata in vigore : 14-11-2017

Capo I   
  
Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della

stessa

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei

principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu'

decreti legislativi per la riforma organica delle procedure

concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della

disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di

cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' per la revisione del

sistema dei privilegi e delle garanzie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene

conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del

regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della

raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014,

nonche' dei principi della model law elaborati in materia di

insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto

commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento

con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la

collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e

criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e

adottando le opportune disposizioni transitorie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo

giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della

delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni

parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da

rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il

quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per

l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta giorni quando il

termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari

scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al

comma 1 o successivamente.

Art. 2

Principi generali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo

provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure

concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:

a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con

l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista

lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la

continuita' delle fattispecie criminose;

b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento

d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8

luglio 1999, n. 270;

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come

probabilita' di futura insolvenza, anche tenendo conto delle

elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale

nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267;

d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello

stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformita'

all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con

caratteristiche di particolare celerita', anche in fase di reclamo,

prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di

controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del

pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia

dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina

delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza

anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle

impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce

rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di

liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;

e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di

crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona

fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o

imprenditore esercente un'attivita' commerciale, agricola o

artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando

distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di

procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o

liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarita' soggettive e

oggettive e in particolare assimilando il trattamento

dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale

inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori

civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della

presente legge;

f) recepire, ai fini della disciplina della competenza

territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del

debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;

g) dare priorita' di trattazione, fatti salvi i casi di abuso,

alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando

la continuita' aziendale, anche tramite un diverso imprenditore,

purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purche'

la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la

liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea

soluzione alternativa;

h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul

processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali

previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che

sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure

concorsuali e, in particolare, dell'atto che da' inizio al

procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo

obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito

certificato qualificato o di posta elettronica certificata del

debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)

delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura

telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta

elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non e'

possibile o non ha esito positivo, individuando le modalita' e i

termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della

notificazione senza altra formalita'; prevedere che, al fine di

consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalita'

telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo

del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di

posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno

decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;

l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche

attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e

di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresi'

ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento

dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle

procedure;

m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti

interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con

i principi stabiliti dalla presente legge;

n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla

materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici

giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in

materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle

cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione

straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della

competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore,

del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo

dimensionale ridotto di cui alla lettera e);

3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti

alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese

diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri

oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella

pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai

limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una

sezione che si occupi in via esclusiva della materia;

3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel

corso degli ultimi cinque anni;

3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso

degli ultimi cinque anni;

3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli

ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2),

3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle

procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle

imprese;

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel

circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con

l'indicatore di cui al numero 3.6);

o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei

soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati

a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di

controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione

dei requisiti di professionalita', indipendenza ed esperienza

necessari per l'iscrizione;

p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e

dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela

dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento

nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,

ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella

direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22

ottobre 2008, nonche' nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del

12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), e'

autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della giustizia.

Capo II   
  
Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle  
procedure di crisi e dell'insolvenza

Art. 3

Gruppi di imprese

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si

attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi

di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla

nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e

seguenti nonche' di cui all'articolo 2545-septies del codice civile,

corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e

coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile;

b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonche' il

deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico

delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui

legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a

procedure concorsuali;

c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di

richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa

(CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad

accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonche' di

richiedere alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi

titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;

d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo

sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facolta' di

proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo

unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato

preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso

l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con

predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini

della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove

le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie

diverse;

e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di

collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure,

nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a

separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;

f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei

crediti di societa' o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in

presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile,

fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti

in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo

e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato

preventivo di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico

commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese

di giustizia;

b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di

ciascuna impresa;

c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della

proposta unitaria omologata;

d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano

titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate

alla procedura;

e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della

proposta unitaria omologata;

f) i criteri per la formulazione del piano unitario di

risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso

operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla

continuita' aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori,

fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i

creditori delle singole imprese nonche' per ogni altro

controinteressato.

3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di

liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore,

ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del

gruppo;

b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della

procedura tra le singole imprese del gruppo;

c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non

insolventi del gruppo, del potere di:

1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento

dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra

impresa del gruppo, in danno dei creditori;

2) esercitare le azioni di responsabilita' di cui all'articolo

2497 del codice civile;

3) promuovere la denuncia di gravi irregolarita' gestionali nei

confronti degli organi di amministrazione delle societa' del gruppo

non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;

4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo

non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale,

segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di

controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato

di insolvenza di dette imprese;

d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio

giudiziale, in conformita' alla disposizione dell'articolo 7, comma

10, lettera d).

Art. 4

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo

disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione

assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale,

finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad

agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori,

attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente

articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non

si applichino alle societa' quotate in borsa o in altro mercato

regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa

dell'Unione europea;

b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che

assista il debitore nella procedura di composizione assistita della

crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da

almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della

sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente

per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli

iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al

medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto

organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una

soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro

un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri

delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a

sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti

istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale

fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata

comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera

d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente

lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine

di cui alla presente lettera, verifichi se e' stata raggiunta una

soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che,

qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e

attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al

pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore

ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza

medesima;

c) porre a carico degli organi di controllo societari, del

revisore contabile e delle societa' di revisione, ciascuno

nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare

immediatamente l'organo amministrativo della societa' dell'esistenza

di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri

corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle

misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o

inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui

alla lettera b);

d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in

particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli

agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di

inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o

per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di

controllo della societa' e, in ogni caso, all'organismo di cui alla

lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;

definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri

non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni

dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato

delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o

definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare

l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte

le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo;

prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso

al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo

rilevante di cui alla presente lettera e che effettuera' la

segnalazione agli organi di controllo della societa' e all'organismo

di cui alla lettera b), se entro i successivi tre mesi il debitore

non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della

crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo

con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto

l'ammissione ad una procedura concorsuale;

e) stabilire che l'organismo di cui alla lettera b), a seguito

delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi

immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore

medesimo nonche', ove si tratti di societa' dotata di organi di

controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di

individuare nel piu' breve tempo possibile, previa verifica della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure

idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

f) determinare i criteri di responsabilita' del collegio

sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di

amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b), non ricorra

la responsabilita' solidale dei sindaci con gli amministratori per le

conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi

alla predetta segnalazione;

g) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui

alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della lettera e)

di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa

l'adozione, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,

delle misure protettive necessarie per condurre a termine le

trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di

pubblicita', competenza a emetterle e revocabilita', anche d'ufficio

in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti

di cui alla lettera b) riferisce che non vi e' possibilita' di

addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono

significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a

superare la crisi medesima;

h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in

termini di responsabilita' personale, in favore dell'imprenditore che

ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha

tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di

ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto

ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

includere tra le misure premiali in termini di responsabilita'

personale la causa di non punibilita' per il delitto di bancarotta

semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare,

quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita'

ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati,

nonche' una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni

correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della

medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestivita'

ricorra esclusivamente quando il debitore abbia proposto una delle

predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di

determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando,

in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi,

l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del

magazzino e l'indice di liquidita';

i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita

della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento

iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in particolare, che,

ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera b), il

creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che

l'organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori

pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato

innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e

decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da

quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza

di cui alla lettera b), entro il quale il creditore pubblico

qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d), qualora

il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia

avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non

abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il

creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad

una procedura concorsuale.

Art. 5

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di

risanamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di

incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani

attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonche' i

relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e

criteri direttivi:

a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione

non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con

creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari,

rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o piu'

categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti

previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei

creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo

182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal sesto comma

del medesimo articolo;

c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi

di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di

concordato preventivo, in quanto compatibile;

d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente

responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del

concordato preventivo;

e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data

certa e contenuto analitico;

f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso

di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Art. 6

Procedura di concordato preventivo

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il

riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo,

il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'ammissibilita' di proposte che abbiano natura

liquidatoria esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse

esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei

creditori; e' assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20

per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;

b) procedere alla revisione della disciplina delle misure

protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti,

prevedendone la revocabilita', su ricorso degli interessati, ove non

arrechino beneficio al buon esito della procedura;

c) fissare le modalita' di accertamento della veridicita' dei

dati aziendali e di verifica della fattibilita' del piano, nonche'

determinare l'entita' massima dei compensi spettanti ai

professionisti incaricati dal debitore, da commisurare

proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura;

prevedere altresi' che i crediti dei professionisti sorti in funzione

del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del

piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del

predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la

procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio

decreto n. 267 del 1942;

d) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in

classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei,

e' obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste

in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;

e) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo

alla valutazione della fattibilita' del piano, attribuendo anche

poteri di verifica in ordine alla fattibilita' anche economica dello

stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;

f) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione

delle modalita' telematiche per l'esercizio del voto e la formazione

del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonche' adottare un

sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi

in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori

alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina

delle situazioni di conflitto di interessi;

g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di

prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori

soddisfatti con utilita' diverse dal denaro;

h) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i

rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della

sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello

scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale;

agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura,

nonche' alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione;

alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi

criteri di quantificazione;

i) integrare la disciplina del concordato con continuita'

aziendale, prevedendo:

1) che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la

liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di

prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di

privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore

ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto

di voto;

2) che tale disciplina si applichi anche alla proposta di

concordato che preveda la continuita' aziendale e nel contempo la

liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a

condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in

concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura

prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale;

3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui

l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato

anteriormente alla domanda di concordato;

l) prevedere una piu' dettagliata disciplina della fase di

esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e

alla deroga alla solidarieta' passiva di cui all'articolo 2560 del

codice civile, con possibilita' per il tribunale di affidare ad un

terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione

della proposta concordataria;

m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e

della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la

legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di

un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;

n) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti

esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti

della societa', con eventuale distinzione tra garanzie personali e

reali;

o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie

tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo

stabilita' alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal

giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o

amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai

creditori;

p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore

aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione

fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia

dell'Unione europea.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di

procedura riguardante societa', il Governo si attiene ai seguenti

principi e criteri direttivi:

a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione

sociale di responsabilita' e dell'azione dei creditori sociali, in

conformita' ai principi dettati dal codice civile;

b) imporre agli organi della societa' il dovere di dare

tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in

caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa

essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal

tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del

potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea,

con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in

sede concorsuale, dei soci;

c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione,

fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:

1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in

sede di controllo giudiziale sulla legittimita' della domanda

concordataria;

2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in

caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il

diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi

degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;

3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di

operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura

finanziaria della societa'.

Art. 7

Procedura di liquidazione giudiziale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la

disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si

attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

2. Il Governo adotta misure dirette a rendere piu' efficace la

funzione del curatore:

a) integrando la disciplina sulle incompatibilita' tra gli

incarichi assunti nel succedersi delle procedure;

b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche

amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettivita'

dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;

c) specificando il contenuto minimo del programma di

liquidazione;

d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo

108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in

ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di

vendita;

e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte

autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle

operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria

della societa', previsti nel programma di liquidazione, assicurando

un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della

societa' nonche' idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale,

degli stessi e dei terzi interessati.

3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno

complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere

sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio,

anche nelle modalita' del silenzio-assenso.

4. La procedura di liquidazione giudiziale e' potenziata mediante

l'adozione di misure dirette a:

a) escludere l'operativita' di esecuzioni speciali e di privilegi

processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il

privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del

secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto

legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in

attuazione della delega di cui all'articolo 1;

b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia

e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita

l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto

dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267.

5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilita', il

Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a

proseguire:

a) per le societa' di capitali e per le societa' cooperative,

l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori sociali

prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista

dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di

responsabilita' previste dall'articolo 2497 del codice civile e le

altre analoghe azioni di responsabilita' contemplate da singole

disposizioni di legge;

b) l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori

sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di

violazione delle regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni

destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della societa'

medesima;

c) per le societa' di persone, l'azione sociale di

responsabilita' nei confronti del socio amministratore cui non sia

stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti e' integrata:

a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di

subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva

diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso

della procedura;

b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere

personale che non proseguano con il consenso della controparte;

c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto

preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da

costruire.

7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di

lavoro subordinato e' coordinata con la legislazione vigente in

materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento,

le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di

fine rapporto e le modalita' di insinuazione al passivo.

8. Il sistema di accertamento del passivo e' improntato a criteri

di maggiore rapidita', snellezza e concentrazione, adottando misure

dirette a:

a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive

di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale,

restringendo l'ammissibilita' delle domande tardive;

b) introdurre preclusioni attenuate gia' nella fase monocratica;

c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o

complessita';

d) assicurare stabilita' alle decisioni sui diritti reali

immobiliari;

e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito

opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267;

f) chiarire le modalita' di verifica dei diritti vantati su beni

del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle

modalita' di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.

9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle

operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura e' perseguito:

a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione

liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicita' e obblighi

di rendicontazione;

b) garantendo la competitivita' delle operazioni di liquidazione

nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite,

caratterizzato:

1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole

probabilita' di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di

ciascuna procedura aderente al sistema;

2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e

di compensazione;

3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta,

di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in

misura proporzionale alla probabilita' di soddisfazione del loro

credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);

4) dalla presenza di uno o piu' fondi per la gestione dei beni

invenduti;

c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti

di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte

salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate

dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata

l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia

diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto,

con possibilita' di prenderne visione e di estrarne copia.

10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al

presente articolo, sono adottate misure dirette a:

a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la

facolta' degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al

giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in

pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne

tutti i processi nei quali e' parte il curatore, comprese le azioni

per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e

dalle procedure esecutive, nonche' le azioni cautelari ed esecutive

finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli

conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare

che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai

predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza

di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalita' del

rendiconto e del riparto supplementare nonche' sulla determinazione

del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in

caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore

sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la

chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti

giudiziari;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a

societa' di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo

comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il

curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni

necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della sua

cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con

richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una

percentuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato

liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonche'

dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in

modo apprezzabile l'attivo.

Art. 8

Esdebitazione

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la

disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura

di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere per il debitore la possibilita' di presentare

domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e,

in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi

di frode o di malafede e purche' abbia collaborato con gli organi

della procedura;

b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto

riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la

possibilita' di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

c) prevedere anche per le societa' l'ammissione al beneficio

della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori

concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di

meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di societa' di

persone, in capo ai soci.

Art. 9

Sovraindebitamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la

disciplina della procedura di composizione delle crisi da

sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il

Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina

in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente

responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione

delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri della

stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la

continuazione dell'attivita' svolta dal debitore, nonche' le

modalita' della loro eventuale conversione nelle soluzioni

liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo,

esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione

liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la

crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del

debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di

offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno

futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo

l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove

sopravvengano utilita';

d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche

la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di

finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della

pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui

all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia

indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del

finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del

richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile,

dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti gia'

esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano

beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di

frode accertata;

g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel

concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche

d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni

liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali,

ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al

pubblico ministero;

i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su

domanda e con procedura semplificata, purche' non ricorrano ipotesi

di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o

dell'accordo;

l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura

processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a

carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito

all'aggravamento della situazione di indebitamento;

m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero

l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi

di frode o inadempimento.

Art. 10

Privilegi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo

procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi,

principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio

generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi,

eliminando quelle non piu' attuali rispetto al tempo in cui sono

state introdotte e adeguando in conformita' l'ordine delle cause

legittime di prelazione.

Art. 11

Garanzie non possessorie

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la

disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza

spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali,

anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica

indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente

utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto

a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti,

ivi compresa la necessita' della forma scritta, e le modalita' di

costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro

informatizzato, nonche' le regole di opponibilita' ai terzi e il

concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti

dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile

per via telematica secondo modalita' che salvaguardino la protezione

dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione,

iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle

garanzie, nonche' la regolazione del concorso conseguente

all'eventualita' di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di

consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al

pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via

regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di

gestione del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto

costituente la garanzia abbia la facolta' di utilizzare, nel rispetto

dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel

rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia,

anche nell'esercizio della propria attivita' economica, estendendo in

tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno

all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la

garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilita' per il

creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di

abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la

garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a

condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera

oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al

debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore

di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicita' e di controllo giurisdizionale

dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i

rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e

concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore,

nonche' forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il

debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede

diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il

coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative

vigenti.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera

a), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al

relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della giustizia.

Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' e nei

termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei

diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire,

secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalita' da parte del

notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della

fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20

giugno 2005, n. 122, nonche' dell'obbligo di rilascio della polizza

assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto

legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come

finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro

diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonche'

qualunque atto avente le medesime finalita', debba essere stipulato

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di

cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005

consegua la nullita' relativa del contratto, nei termini previsti

dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 13

Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo

adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri

di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure

cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente

alla dichiarazione di insolvenza.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo

adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le

misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilita'

amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle

associazioni anche prive di personalita' giuridica, nel rispetto del

principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano

ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

Art. 14

Modifiche al codice civile

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo

procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile

rese necessarie per la definizione della disciplina organica di

attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente

legge, in particolare prevedendo:

a) l'applicabilita' dell'articolo 2394 alle societa' a

responsabilita' limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;

b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di

istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione

tempestiva della crisi e della perdita della continuita' aziendale,

nonche' di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti

previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il

recupero della continuita' aziendale;

c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale

come causa di scioglimento delle societa' di capitali ai sensi

dell'articolo 2484;

d) la possibilita' di sospensione dell'operativita' della causa

di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e

all'articolo 2545-duodecies, nonche' degli obblighi posti a carico

degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma,

2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in

forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di

allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di

ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva

della crisi;

e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione

di responsabilita' promossa contro l'organo di amministrazione della

societa' fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo

2486;

f) l'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 2409 alle

societa' a responsabilita' limitata, anche prive di organo di

controllo;

g) l'estensione dei casi in cui e' obbligatoria la nomina

dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte

della societa' a responsabilita' limitata, in particolare prevedendo

tale obbligo quando la societa' per due esercizi consecutivi ha

superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di

euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita';

h) che, se la societa' a responsabilita' limitata, in tutti i

casi in cui e' obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo

o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto

comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di

ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro

delle imprese;

i) che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del

revisore cessi, per la societa' a responsabilita' limitata, quando

per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui

alla lettera g).

Art. 15

Liquidazione coatta amministrativa

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la

riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria

anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente

soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,

mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:

1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese

assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e

assimilate;

2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti

amministrativi di competenza delle autorita' amministrative di

vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarita' e

all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorita';

b) attribuire alle autorita' amministrative di vigilanza le

competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni

attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure

di allerta e di composizione assistita della crisi di cui

all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere

conservativo, nonche' la legittimazione alla domanda di apertura

della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.

2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti

legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Capo III   
  
Disposizioni finanziarie

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi

da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2,

comma 1, lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le

quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad

essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessita' della materia trattata e

dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali

effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui

alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia

gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti

legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino

compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |